

LEGGE 12 febbraio 1998 n.22

CICLI DI ISTRUZIONE

Art.1

Cicli di istruzione

Ai sensi della Legge 12 febbraio 1998 n.21 "Norme generali sull'istruzione", l'articolazione dei cicli di istruzione è la seguente:

- a) ciclo dell'infanzia: ha durata di tre anni, a partire dal terzo anno di vita e prevede la frequenza alla Scuola dell'Infanzia;
- b) ciclo primario: ha durata di cinque anni, a partire dal sesto anno di vita e prevede la frequenza alla Scuola Elementare;
- c) ciclo secondario: ha durata di otto anni, dopo il ciclo primario e prevede la frequenza alla Scuola Media Inferiore di durata triennale e, successivamente, alla Scuola Media Superiore di durata quinquennale.

Art.2

Istituzioni scolastiche

La distribuzione sul territorio si articola in:

- a) più plessi scolastici per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Elementare; l'insieme dei Plessi costituisce i Circoli Didattici;
- b) un istituto di Scuola Media Inferiore per ciascuna delle tre circoscrizioni;
- c) un istituto di Scuola Media Superiore che comprende gli indirizzi classico, linguistico, scientifico, economico-aziendale, tecnico-industriale.

Sono Dirigenti Scolastici:

- a. i Direttori Didattici dei Circoli Didattici;
- b. i Presidi di Scuola Media Inferiore e Superiore.

Art.3

Istruzione obbligatoria

L'obbligo di istruzione di cui all'articolo 3 della Legge 12 febbraio 1998 n.21 "Norme generali sull'istruzione" inizia con la frequenza al primo anno della scuola elementare.

Al termine della Scuola Media Inferiore l'obbligo di istruzione è espletato nei bienni di Scuola Media Superiore o nei corsi di formazione professionale.

La relativa certificazione di frequenza alle scuole o corsi di cui ai commi precedenti per la durata dell'obbligo di istruzione ha valore di documentazione comprovante l'assolvimento dello stesso e di attestato valido per l'avviamento al lavoro e l'iscrizione alle liste di collocamento.

Art.4

Norme transitorie, abrogative ed entrata in vigore

L'indirizzo economico-aziendale viene attivato, nella Scuola Media Superiore, con apposito decreto reggenziale secondo quanto stabilito nella Legge 12 febbraio 1998 n.21 "Norme generali sull'istruzione".

Coloro i quali non abbiano ottemperato all'obbligo scolastico previsto dalla Legge 20 novembre 1990 n.137 ed abbiano superato i termini temporali previsti nella stessa legge, sono prosciolti dall'obbligo di istruzione purchè in possesso della licenza di Scuola Media Inferiore ovvero sono prosciolti al momento di acquisizione della licenza di Scuola Media Inferiore.

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la Legge 20 novembre 1990 n.137, nonché le norme con essa incompatibili o da essa modificate.

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.